



**ORIGINAL** B

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA  
DOTT. PAOLA CARETTI

SENT. N. 3285/16

R.G. N. 2761/14

Della III sezione civile ha pronunciato la seguente

REP. N. 3395/16

SENTENZA

CAV. N. 3128/16

nella causa civile iscritta al N. 2761/14 Ruolo Generale promossa

Spedita il: 16/12/15

D A:

**[REDACTED]**, elettivamente domiciliata in Bologna, Via Ugo Bassi n. 15, presso e nello studio dell'Avv. Antonio Murgo, che l'assiste rappresenta e difende, giusta mandato in calce all'atto di citazione.

Depositata il: 04/04/16

attrice **OGGETTO:**

**Contro**

risarcimento danni

**ALLIANZ S.P.A.**, in persona del suo procuratore speciale Dott. Giovanni Di Mauro, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto De Bonis ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, Via del Pratello n. 9, in forza di procura rilasciata in calce alla copia notificata dell'atto di citazione.

Convenuta

**DEL BIANCO GIOVANNA**, residente in Galliera (BO), Via Petrarca n. 21.

Convenuta contumace

**OGGETTO:** risarcimento danni

Conclusioni del difensore della parte attrice:

1



accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della Sig.ra [REDACTED]  
[REDACTED] proprietaria-conduttrice l'autovettura Nissan Micra tg.  
[REDACTED] nella causazione del sinistro de quo e per l'effetto,  
condannare Allianz Assicurazioni S.p.A., in persona del legale  
rappresentante pro-tempore, ai sensi degli artt. 141 e 149 d. lgs. 209/2005,  
al risarcimento dei danni tutti patiti dalla sig.ra Staropli Francesca, da  
liquidarsi nella complessiva somma di €. 2.488,65, o nei diversi importi,  
minori o maggiori, che saranno ritenuti di giustizia e comunque entro il  
limite di competenza per valore del Giudice adito, oltre agli interessi legali  
ed alla rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo effettivo.  
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del  
procuratore antistatario.

Conclusioni del difensore di parte convenuta:

“Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, in via principale e nel merito:

a) respingere la domanda di [REDACTED] nei confronti di Allianz  
spa perché ingiusta, infondata e non provata; b) con vittoria di spese;  
in subordine: c) determinare secondo emergenze di causa la minor somma  
dovuta in favore di [REDACTED] d) spese compensate e secondo  
soccombenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si omette lo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 n. 4 così come  
novellato dalla L. 18/06/09 n. 69.

Preliminarmente si deva dichiarare la contumacia della convenuta Del  
[REDACTED] non essendosi provveduto a tanto prima d'ora.

La controversia concerne esclusivamente la contestazione dell'ammontare

2 < E



del danno, relativamente alle lesioni fisiche subite dall'attrice.

Vanno riconosciute le lesioni subite dall'attrice, così come quantificate dal CTU medico.

La perizia medico-legale espletata dal Dott. Francesco Addarii è stata condotta in modo corretto ed esauriente, avendo il CTU tenuto conto dell'intera documentazione medica allegata agli atti.

Sulla base di tale perizia medico legale si riconoscono all'infortunata giorni 10 di inabilità temporanea al 75%, giorni 15 di inabilità temporanea al 50%, giorni 15 di inabilità temporanea al 25% e postumi di invalidità permanente nell'ordine del 1,5% .

Pertanto le lesioni vengono così quantificate:

- A) I.T.P. al 75% gg. 10 = €. 347,18
- B) I.T.P. al 50% gg. 15 = €. 347,18
- C) I.T.P. al 25% gg. 15 = €. 173,58
- D) I.P. 1,5% = €. 983,96

Per quanto riguarda la liquidazione del danno permanente, questo Giudice si conforma alla giurisprudenza del Tribunale di Bologna che ha stabilito:

*".....Pertanto sarà risarcibile anche il danno i cui postumi non siano "visibili" ovvero non siano suscettibili di accertamenti "strumentali" a condizione che l'esistenza di essi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico legale."*  
(Trib. di Bologna sentenza n. 906/15 del 17.03 2015).

Il danno biologico permanente e temporaneo risulta pari ad €. 1.851,90.

Tale importo va aumentato di un quinto ex art. 139 Codice Assicurazioni, comma 3, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, che allo stato



risulta avere indicato il suddetto aumento come il massimo possibile che il Giudice possa applicare ai valori tabellari, in considerazione delle condizioni soggettive del danneggiato.

Pertanto risulta la somma di €. 370,38.

Vanno risarcite anche le spese mediche, ritenute congrue dal CTU nella somma di €. 1.119,80.

I danni subiti dall'attrice ammontano nel loro totale alla complessiva somma di €. 3.342,08.

Dal momento che Allianz Assicurazioni S.p.A. ha versato all'attrice l'importo di €. 1.800,00, la società convenuta è tenuta a corrispondere alla stessa la residua somma, già rivalutata, di €. 1.542,08, oltre interessi dalla data del versamento dell'acconto al saldo effettivo.

Le spese del presente giudizio, comprensive di quelle per CTU, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa determinato nel corso del giudizio.

Le spese per la CTP non vengono liquidate, in mancanza di documentazione fiscale.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Bologna, definitivamente pronunciando, in contumacia della convenuta [REDACTED], sulla domanda proposta da [REDACTED] contro Allianz Assicurazioni S.p.A. e [REDACTED] Giovanna, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- 1) dichiara la responsabilità di [REDACTED] nella causazione del sinistro;
- 2) dichiara che i danni subiti dall'attrice ammontano nella complessiva



somma di €. 3.342,08;

- 2) dà atto che Allianz Assicurazioni S.p.A. ha versato l'importo di €. 1.800,00;
- 3) dichiara tenuta e condanna Allianz Assicurazioni S.p.A. a corrispondere a [REDACTED] la residua somma già rivalutata di €. 1.542,08, oltre interessi dalla data del versamento dell'acconto al saldo effettivo;
- 4) dichiara tenuta e condanna, inoltre, la convenuta a rifondere all'attrice le spese del presente giudizio che liquida in complessivi €.1.508,68 , di cui 558,68 per spese, (comprehensive di €. 427,00 per CTU ) ed €. 950,00 per compensi, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- 5) la sentenza è esecutiva per legge.

Così deciso in Bologna in data 5 aprile 2016

Il Giudice di Pace

Dott.ssa Paola Caretti

Handwritten signature of Paola Caretti in black ink.

Depositato in Cancelleria  
il 17 NOV 2016  
Dott. [REDACTED]

Handwritten signature of the court clerk in black ink.